



COMUNE DI MONTEPULCIANO **Provincia di Siena**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 51

Riunione del giorno 29/07/2026

OGGETTO: TASSA RIFIUTI 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANGIOLINI MICHELE	SINDACO	Si	
DI BETTO PIERO	CONSIGLIERE	Si	
CALZINI GIULIANA	CONSIGLIERE	Si	
FE' GIANLUCA	CONSIGLIERE	Si	
PENNECCHI JACOPO	CONSIGLIERE	Si	
MEACCI MARCO	CONSIGLIERE	Si	
SALVADORI MICHELA	CONSIGLIERE	Si	
MELE ELIAS	CONSIGLIERE	Si	
MACCARI LUCIA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si	
PIERI LARA	CONSIGLIERE	Si	
GONNELLI MONICA	CONSIGLIERE	Si	
BETTOLLINI MONICA	CONSIGLIERE	Si	
MACCARONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Si	
TRABALZINI EROS	CONSIGLIERE	Si	
LAZZERINI MARZIA	CONSIGLIERE	Si	
ANDREOZZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Si	
CARBE' NUNZIATA	CONSIGLIERE	Si	

Tot. 17 Tot. 0

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Luciano Garosi, Angela Barbi, Lorenzo Bui, Alberto Millacci**

Presiede **MACCARI LUCIA** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Partecipa il **SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO** incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm. ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[#] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

Visti,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...”* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...”*;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito denominato *“Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*- ATO TOSCANA SUD, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell'Assemblea n.9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le *“pertinenti determinazioni”* in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”* del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che *“... Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come*

benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”, e, dall'altro, si conferma “... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”, e si prevede, altresì che, “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”.

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Preso atto quindi che il Piano Economico Finanziario per il 2026 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 7 dell' Allegato A della deliberazione n. 397/2025/R/rif, approvato in pari seduta, ammonta ad € 4.508.398,00;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative (in detrazione del costo), di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R# così quantificate:

- 1) € 15.950,63 - contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del dL 248/07
- 2) € 188.819,37 - entrate effettivamente incassate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione

Pertanto i costi totali da coprire con la TARI per l'anno 2026 risultano essere pari a € 4.303.627,00 così ripartiti:

- **COSTI FISSI** **€ 2.076.836,00**
- **COSTI VARIABILI** **€ 2.226.792,00**

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

- 61,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 38,50 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento **Ka**, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento **Kb**;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente **Kc**, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti **Kd**, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Entrate della società "Montepulciano Servizi srl":

- Proposta tariffaria per l'anno 2026 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche (**all_A**);
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2026 (**all_B**);
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2026 (**all_C**);
- Prospetto riepilogativo tariffe utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) (**allegato riepilogativo**)

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che la proposta tariffaria 2026 predisposta dall'ufficio Entrate, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Visto l'allegato A) rubricato "*Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*", alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif#, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato A) rubricato "*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*", alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che "*... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...*";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RILEVATO che, in base all'art. 26 del regolamento comunale TA.RI, "*con la deliberazione con la quale si approvano le tariffe devono essere anche stabilite*";

1) Per le utenze domestiche – comma 1 – lettera a):

- . l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente per avere diritto all'agevolazione
- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate
- . termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE.

2) Per le utenze non domestiche – comma 1 – lettera b):

- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mq;

3) Per i locali utilizzati per fini istituzionali dalle Contrade – comma 1 - lettera h) prendere atto dell'esenzione della parte fissa e variabile della tassa.

CHE pertanto ai sensi dell'art. 26 del regolamento TA.RI.:

1) Per le utenze domestiche – comma 1 – lettera a):

- . l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente, per avere diritto all'agevolazione del 75%, deve essere non superiore ad euro 9.796,00;
- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate è di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2026

. termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE
è fissata al 15 settembre 2026;

2) Per le utenze non domestiche – comma 1 – lettera b):

. l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mq è di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2026;

3) Per i locali utilizzati per fini istituzionali dalle Contrade – comma 1 – lettera h):

. l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni è pari ad € 4.000,00

Preso atto che la Legge 30 dicembre 2025 n. 199, all'art. 1 comma 677, ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

Nello specifico, la norma è intervenuta sull'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), sostituendo le parole "30 aprile", ovunque ricorrano, con "31 luglio". Il dettato normativo chiarisce che i Comuni possono approvare, entro il medesimo termine di ciascun anno, oltre ai piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, anche le tariffe e i regolamenti.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti.

Con voti

DELIBERA

- a) richiamate le premesse,
- b) **di approvare** i coefficienti per la ripartizione della tariffa fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
 - Utenze domestiche 61,50% del P.E.F 2026
 - Utenze non domestiche 38,50% del P.E.F 2026
- c) **di approvare:**
 - Ripartizione dei costi per l'anno 2026, come risultanti dal PEF 2026, a carico delle utenze domestiche e non domestiche (**ALL_A**);
 - prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2026 (**ALL_B**).
 - prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2026 (**ALL_C**);
 - Prospetto tariffe utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) (**ALL_D**).
- d) di quantificare in € 4.303.628,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato in pari seduta;

- e)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- f)** di stabilire, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento TARI, gli importi delle seguenti agevolazioni:
- Utenze domestiche - riduzioni del 75% di cui alla lettera a) dell'art. 26 per l'anno 2026, ai soggetti con reddito ISEE non superiore ad euro 9.796,00, per un costo complessivo di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2026 al capitolo 1205105. Per usufruire di detta riduzione sarà necessario presentare apposita istanza on-line sul sito del Comune entro e non oltre il 15 settembre 2026, con allegata attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente (saranno prese in considerazione anche le domande già pervenute alla data dell'esecutività della presente delibera). Successivamente l'ufficio ragioneria provvederà ad approvare una graduatoria delle domande pervenute, stilata in base all'importo ISEE, definendo in base all'importo massimo di euro 30.000,00 coloro che usufruiranno della riduzione. Detto elenco sarà trasmesso all'Ufficio Entrate in tempo utile per effettuare la bollettazione del saldo TA.RI. 2026 tenendo conto delle riduzioni concesse e al contempo sarà inviata comunicazione, a tutti i richiedenti, circa l'esito della propria domanda;
 - Utenze non domestiche (riduzioni di cui alla lettera b) dell'art. 26): agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiore ai 200 mq, per un costo complessivo massimo di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2026 al capitolo 1401103;
 - Sedi istituzionali delle Contrade (esenzioni di cui alla lettera h) dell'art. 26) per un costo complessivo massimo di euro 4.000,00 a carico del bilancio comunale 2026 al capitolo 701109;
- g)** di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a, per la copertura dei costi del bonus sociale rifiuti, pari ad € 6,00 per ogni utenza domestica e non domestica
- h)** di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle

città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2026**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MACCARI LUCIA	IL SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**II SEGRETARIO
Dott. CAFERRI ALESSANDRO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.